



Provincia di Brescia

Comune di VIONE

1ª Variante del PGT al Piano delle Regole

Piano delle Regole

Aggiornamento:
integrazioni a seguito della Conferenza di Verifica del 8 novembre 2016

NORME DI ATTUAZIONE - CONFRONTO

dicembre 2016

Architetto Fausto Federico Bianchi

Urbanista Fabio Maffezzoni

via Sala n. 38 - 25048 Edolo (BS) Tel 0364.73207 Fax 0364.71156
email urbanistica@architettobianchi.it

Indice

1. PGT VIGENTE	3
1.1. ARTICOLO 55 VIGENTE	3
1.2. ARTICOLO 55 PROPOSTA DI MODIFICA	4

1. PGT VIGENTE

1.1. Articolo 55 VIGENTE

Di seguito si riporta un estratto dell'art. 55 delle norme del Piano delle Regole.

art. 55

E10- Area di recupero ambientale: discarica bonificata per rifiuti inerti

1. Area caratterizzata dalla presenza di stoccaggio definitivo di rifiuti inerti non pericolosi, realizzato tramite la compattazione e la successiva copertura dei rifiuti, mediante interrimento, con materiali idonei e gestito con tecniche adeguate a evitare inquinamento del sottosuolo e dell'ambiente in generale. Tale area è esposta a particolare vulnerabilità per il rischio di deflusso di elementi inquinanti verso l'ambiente esterno e pertanto da assoggettare a immo-
dificabilità e a un attento monitoraggio ambientale.
Considerate dette finalità il Piano ha assoggettato tale ambito alle disposizioni seguenti:

Attività edilizia

Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi:
a) manutenzione ordinaria,
b) manutenzione straordinaria,
di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Destinazione d'uso

principale: smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi.
non ammessa:
tutte le attività diverse da quella consentita.

Edificabilità

non è ammessa alcuna edificabilità o realizzazione di manufatti di natura edilizia, con esclusione delle attività di salvaguardia dell'equilibrio ambientale dell'area e di mitigazione paesaggistica.

Altre norme.

2. Ogni intervento nell'area deve essere prioritariamente finalizzato al monitoraggio ambientale, mediante controlli periodici su tutte le matrici ambientali (aria, acqua e suolo), al fine di verificare l'impatto prodotto dal deposito nel contesto territoriale, identificare immediatamente potenziali forme di inquinamento e realizzare i necessari interventi volti alla loro rimozione, con limitazione del flusso degli inquinanti verso l'ambiente esterno, tramite la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, sistemi di drenaggio del percolato o comunque alla riduzione dei livelli di concentrazione degli agenti inquinanti, nei terreni e nelle acque sotterranee e superficiali, al di sotto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge.

3. Le recinzioni non dovranno superare l'altezza massima complessiva di m 2,00.

Divieti.

4. Non è consentita l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e turistica.

5. E' vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.

6. E' vietato l'abbattimento di alberi, di arbusti e l'asportazione della cortica erbosa.

1.2. Articolo 55 PROPOSTA DI MODIFICA

Si propone di modificare l'articolo 55 così come più sotto riportato:

art. 55	E10- Area di recupero ambientale		
	<i>Descrizione e ricostruzione sintetica dei principali fatti.</i>		
	1. L'area denominata SALEC è sita lungo il fondovalle della Valcamonica, in destra idrografica del Fiume Oglio ed è costituita da un accumulo di materiale detritico con planimetria sub rettangolare che si estende con asse maggiore parallelo al corso d'acqua di fondovalle.		
	2. L'accumulo è derivato dall'apporto di terreni inerti in due fasi distinte:		
	• 1° FASE: 1989 - 2000: accumulo prevalente di discarica concluso nel mese di maggio 2000. È attestato con CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA emessa con Determinazione Dirigenziale n. 1117/2000 dal Servizio Ecologia della Provincia di Brescia.		
	• 2° FASE: 2000 - 2005: accumulo superficiale si è concluso nel 2005 nell'ambito delle attività previste nel progetto riqualificazione dell'area in località Salec con apporti di ghiaia e sabbia prevalente e blocchi rocciosi di varie dimensioni.		
	3. L'indagine ambientale condotta dal dott. Geol. Gilberto Zaina per lo Studio Geo.Te.C. nel dicembre 2015 consente di affermare come:		
	• le concentrazioni dei materiali inquinanti sono inferiori ai valori di CSC - concentrazioni di soglia di contaminazione; • non si è riscontrato alcun fenomeno che possa dare origine a processi di percolazione; • l'accumulo è privo di falda; • i terreni presentano nel complesso bassi valori permeabilità con ridotta o nulla capacità di infiltrazione.		
	4. Considerate dette premesse il Piano ha assoggettato tale ambito alle disposizioni seguenti:		
	<table border="0"> <tr> <td>Attività edilizia</td><td>Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.</td></tr> </table>	Attività edilizia	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Attività edilizia	Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.		
	<table border="0"> <tr> <td>Destinazione d'uso</td><td> <i>principale:</i> attività agricola (comprese attrezzature produttive agricole e serre), ove l'utilizzo agricolo per produzioni alimentari umane o zootecniche è ammesso limitatamente alla coltivazione fuori suolo in cassoni o vasche; <i>complementare:</i> -attività private di servizio, limitatamente a servizi tecnologici; -parcheggi; -verde; -viabilità; <i>non ammessa:</i> -non é ammessa la realizzazione di residenze agricole ai sensi dell'art. 59 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i.; -tutte le attività diverse da quelle consentite. </td></tr> </table>	Destinazione d'uso	<i>principale:</i> attività agricola (comprese attrezzature produttive agricole e serre), ove l'utilizzo agricolo per produzioni alimentari umane o zootecniche è ammesso limitatamente alla coltivazione fuori suolo in cassoni o vasche; <i>complementare:</i> -attività private di servizio, limitatamente a servizi tecnologici; -parcheggi; -verde; -viabilità; <i>non ammessa:</i> -non é ammessa la realizzazione di residenze agricole ai sensi dell'art. 59 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i.; -tutte le attività diverse da quelle consentite.
Destinazione d'uso	<i>principale:</i> attività agricola (comprese attrezzature produttive agricole e serre), ove l'utilizzo agricolo per produzioni alimentari umane o zootecniche è ammesso limitatamente alla coltivazione fuori suolo in cassoni o vasche; <i>complementare:</i> -attività private di servizio, limitatamente a servizi tecnologici; -parcheggi; -verde; -viabilità; <i>non ammessa:</i> -non é ammessa la realizzazione di residenze agricole ai sensi dell'art. 59 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i.; -tutte le attività diverse da quelle consentite.		
	<table border="0"> <tr> <td>Edificabilità</td><td>-è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie di cui al precedente art. 17.9.</td></tr> </table>	Edificabilità	-è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie di cui al precedente art. 17.9.
Edificabilità	-è ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie di cui al precedente art. 17.9.		

		-è ammessa l'edificabilità funzionale alle destinazioni d'uso previste e rispettosa dei successivi commi, non superiore a m ³ /m ² 0,10 di <u>densità fondiaria</u> .
Altezza		per le attrezzature e le infrastrutture produttive <u>altezza</u> non superiore a m 5,00. Per le serre <u>altezza</u> non superiore a m 5,00.
Distanza confini	dai	non inferiore a 1/2 <u>dell'altezza</u> e comunque a m 5,00. E' ammessa la costruzione a confine nel caso di formale accordo tra le proprietà.
Distanza strade	dalle	non inferiore a m 5,00, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (vedi tavv. 5.1 e 5.2)
Distanza edifici	dagli	non inferiore all'altezza della parete più alta e comunque a m 10,00. Dovranno in ogni caso essere rispettate le ulteriori disposizioni del vigente Regolamento locale d'igiene in materia di distanze dagli allevamenti animali (vedi art. 16.5).
<i>Altre norme.</i>		
5. Gli interventi previsti dalla presente norma potranno essere concessi anche a soggetti diversi dai soggetti indicati all'art. 60 della L.r. n. 12/2005.		
6. Il piano di campagna esistente non potrà essere interessato da opere di sbancamento.		
7. Potrà essere prevista l'aggiunta di un terreno di riporto <u>agricolo</u> al fine di livellare il terreno <u>ed aumentare il franco coltivabile</u> .		
8. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere realizzato in pietra "a vista".		
9. Le recinzioni non dovranno superare l'altezza massima complessiva di m 2,00.		
10. Tutti gli interventi dovranno essere paesaggisticamente compatibili con il contesto agricolo limitrofo.		
11. Gli interventi dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio.		
<u>12. L'inserimento ambientale delle serre deve avvenire in direzione di sviluppo est-ovest, per consentire la salvaguardia della micro permeabilità ecologica del corridoio fluviale.</u>		
<i>Si rimanda:</i>		
1. all'analisi ambientale sitospecifica dei terreni e dei siti dell'area di accumulo materiali inerti in località Salec condotta, in accordo ai contenuti del Titolo V/Parte quarta del testo unico ambientale, dal dott. Geol. Gilberto Zaina per lo Studio Geo.Te.C. e dalla Società GEA snc su incarico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.		
2. alle certificazioni chiusura aree di accumulo: maggio 2000 - Certificazione di avvenuto completamento delle opere di bonifica - Servizio Ecologia/Provincia di Brescia;		
3. alle certificazioni chiusura aree di accumulo: giugno 2005 - Dichiarazione di chiusura attività Ditta Adamello Scavi.		